

REGOLAMENTO (CE) N. 2569/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

che completa il regolamento (CEE) n. 2385/91 per quanto concerne le zone geografiche dell'Austria nelle quali i produttori che praticano la transumanza sono considerati produttori di carne ovina di zone svantaggiate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce a quali condizioni debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che tale regolamento prevede, a tal fine, che siano presi in considerazione soltanto gli imprenditori che fanno pascolare almeno il 90 % degli animali per i quali è chiesto il premio nelle zone definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE⁽⁶⁾, per almeno 90 giorni consecutivi e la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a determinati criteri e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che non il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/94⁽⁸⁾, è stato stabilito l'elenco di queste zone geografiche; che in seguito all'adesione dell'Austria si ritiene opportuno completare tale elenco poiché in questo Stato

membro esistono zone geografiche ben determinate che rispondano ai criteri previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2385/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2700/93 e per quanto riguarda le domande relative alla campagna 1995, i produttori situati in Austria trasmettono i documenti recanti le indicazioni di cui sopra e i documenti di cui al paragrafo 3 entro il 30 novembre 1995. »;

2) all'articolo 3, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Tuttavia, per le campagne 1995 e 1996, in Austria il documento che attesta che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti può essere sostituito da documenti che attestano che la transumanza è avvenuta nel corso della campagna 1995. »;

3) nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

« VI. AUSTRIA

Zone non svantaggiate dei "Gemeinde" o "Gemeindeteile" dei "Bezirke" seguenti:

Bundesland Vorarlberg:

Feldkirch
Dornbirn
Bregenz

Bundesland Kärnten:

Klagenfurt
Klagenfurt-Land
Wolfsberg

Bundesland Salzburg:

Salzburg
Salzburg-Umgebung

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

(4) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.

(7) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

(8) GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 8.